



Delibera della Giunta Regionale n. 15 del 15/01/2020

Dipartimento 50 - GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

Direzione Generale 2 - Direzione Generale per lo sviluppo economico e le attività produttive

Oggetto dell'Atto:

AUTORIZZAZIONE UNICA DI CUI ALL'ART. 12 DEL D.LGS. 387/03 E SS.MM.II..
DETERMINAZIONI.

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla Direzione Generale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Direttore a mezzo di sottoscrizione della presente

PREMESSO che:

- a. l'articolo 117 della Costituzione attribuisce alle Regioni funzioni legislative concorrenti in materia di produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia;
- b. con D. Lgs. 29.12.2003, n. 387, è stata data attuazione alla direttiva 2001/77/CE, avente ad oggetto la promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità;
- c. l'articolo 12 del D. Lgs. 387/2003, in particolare, prevede, per gli impianti alimentati da fonti rinnovabili il rilascio, da parte della regione o della provincia delegata, di un'autorizzazione unica conforme alle normative in materia di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico artistico, che costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico;
- d. con DM 10/09/2010, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, serie generale, n° 219 del 18/9/2010, il MI.SE ha emanato le "Linee guida per il procedimento di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di elettricità da fonti rinnovabili nonché linee guida tecniche per gli impianti stessi" in applicazione al citato comma 10 dell'art. 12 del D.lgs. N°387/03;
- e. la Delibera di Giunta Regionale n. 80 del 28/03/2014 (BURC n. 25 del 15/04/2014) ha stabilito di subordinare l'emissione dei decreti di autorizzazione unica di cui all'art. 12 del D.Lgs 387/03, inerente impianti per la produzione di energia da biogas proveniente da trattamenti biologici della Frazione Organica di Rifiuti Solidi Urbani, al rispetto delle prescrizioni individuate nel documento A allegato alla deliberazione medesima ed escludendo dal campo di applicazione i soli impianti proposti dai Comuni e dalle loro forme associative regolarmente costituite, dalle società partecipate totalmente da Enti Locali, ovvero dalle società ed enti che siano soggetti al controllo analogo da parte degli Enti Locali;

CONSIDERATO che

- a. l'Unione Europea, con Decisione del Consiglio del 25 Aprile 2002, n. 358, e l'Italia, con la legge 1° Giugno 2002 n. 120, hanno recepito il Protocollo di Kyoto e ratificato l'adempimento dei relativi impegni;
- b. con le Direttive 2003/87/CE e 2009/29/CE, in attuazione del citato protocollo di Kyoto, l'Unione Europea ha istituito un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità,
- c. l'Unione Europea, in particolare, tra gli obiettivi in materia di clima ed energia per il 2020, declina la strategia nota come "Pacchetto clima - energia 20-20-20", recepita per l'Italia con il d.lgs. 28/2011 e con il successivo D.M. 15 marzo 2012 c.d. "*Burden Sharing*";
- d. con il citato D.M. 15 marzo 2012 è stato suddiviso tra le Regioni e le Province Autonome l'obiettivo nazionale al 2020 della quota di consumo di energia prodotta da fonti energetiche rinnovabili, attribuendo al livello regionale obiettivi percentuali vincolanti nel rapporto tra produzione elettrica e termica dalle stesse fonti ed il consumo finale lordo regionale al 2020;
- e. al fine di consentire il rispetto degli impegni sopra declinati, costituisce un obiettivo di policy energetica regionale prioritario la promozione delle condizioni più favorevoli per la realizzazione di nuovi impianti capaci di produrre energia da fonte rinnovabile, con consequenziali effettivi positivi in termini di riduzione di emissioni climalteranti;

CONSIDERATO, inoltre, che

licenze applicabili agli impianti e alle connesse infrastrutture della rete di trasmissione e distribuzione per la produzione di elettricità, di calore o di freddo a partire da fonti energetiche rinnovabili e al processo di trasformazione della biomassa in biocarburanti o altri prodotti energetici siano proporzionate e necessarie. Gli Stati membri prendono in particolare le misure appropriate per assicurare che le procedure amministrative siano semplificate e accelerate al livello amministrativo adeguato";

- g.** in base a consolidata giurisprudenza costituzionale (tra tutte, sentenza n. 310 del 2011), *"L'esigenza che la produzione e la distribuzione dell'energia siano realizzate in un regime di libera concorrenza è particolarmente avvertita nel caso di energia prodotta da fonti rinnovabili, sia perché la quantità di energia prodotta è di gran lunga inferiore rispetto a quella derivante da altre fonti, sia perché la normativa comunitaria ha imposto precise quote minime di produzione, che, in assenza di libera concorrenza, rischierebbero di essere assorbite da pochi operatori, in grado di realizzare veri e propri monopoli nei diversi territori";*
- h.** la previsione di requisiti elevati di qualificazione per il rilascio delle Autorizzazioni Uniche di cui al D. Lgs. 387/2003 può costituire, in caso di sproporzione rispetto alle esigenze di tutela da danni ambientali derivanti da un non corretto trattamento della fonte utilizzata, una misura limitante della libera concorrenza e, comunque, non semplificatoria ed acceleratoria dei procedimenti;

RITENUTO, pertanto, di dover

a. approvare i nuovi requisiti necessari al rilascio dei decreti di autorizzazione unica di cui all'art. 12 del D.Lgs 387/03, inerente agli impianti per la produzione di biogas proveniente da trattamenti biologici della Frazione Organica di Rifiuti Solidi Urbani come indicati nell'allegato A alla presente Deliberazione che sostituisce integralmente il documento A allegato alla Delibera di Giunta Regionale n. 80 del 28/03/2014;

VISTI:

- a.** la Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme sul procedimento amministrativo";
- b.** il D. Lgs 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale";
- c.** il D. Lgs. 3 marzo 2011, n. 28 "Attuazione della Direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE.";
- d.** la DGR n. 363 del 20/06/2017 "Piano Energetico Ambientale Regionale. Determinazioni";

Propone e la Giunta in conformità a voto unanime

D E L I B E R A

Per i motivi espressi in premessa che qui si danno per ripetuti e riscritti, di:

1. approvare i nuovi requisiti necessari al rilascio dei decreti di autorizzazione unica di cui all'art. 12 del D.Lgs 387/03, inerente agli impianti per la produzione di biogas proveniente da trattamenti biologici della Frazione Organica di Rifiuti Solidi Urbani come indicati nell'allegato A alla presente Deliberazione che sostituisce integralmente il documento A allegato alla Delibera di Giunta Regionale n. 80 del 28/03/2014;
2. inviare il presente provvedimento alla Direzione Generale 50.02 "Sviluppo Economico e Attività Produttive" e 50.17 "Ciclo integrato delle acque e dei rifiuti, Valutazioni e autorizzazioni ambientali", nonché al BURC per la pubblicazione.